



PARCO NATURALE REGIONALE ENTE PARCO DELL'ANTOLA

PIAZZA MALERBA 8 - 16012 BUSALLA - GE

ORIGINALE

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 24/07/2017 N. 18

OGGETTO : Partecipazione al Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID) nell'ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale di cui alla Legge Regionale n. 42/2006.

L'anno **duemiladiciassette**, il **ventiquattro**, del mese di **luglio**, alle ore **18,25**, presso la Sede Scientifica dell'Ente, a seguito di regolari inviti, si è riunito il Consiglio dell'Ente Parco dell'Antola. Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SEGALE Daniela	PRESIDENTE	X	
BALBI Silvana	CONSIGLIERE	X	
COSTA Roberto	CONSIGLIERE	X	
OLIVERI Giulio	VICE-PRESIDENTE	X	
ZANNI Adriano	CONSIGLIERE		X
	Totale	4	1

Presiede il PRESIDENTE del Consiglio dell'Ente **SEGALE Daniela**.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Parco **Dott. Antonio FEDERICI**; sono presenti i Responsabili dei Servizi Amministrativo, Fruizione e Comunicazione, Finanziario e Tecnico.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, DICHIARA APERTA la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Introduce il Presidente; illustra la Responsabile del Servizio Amministrativo.

23

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 64 del Decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) che prevede:

- Comma 2-bis: "per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese" (di seguito "SPID");

- Comma 2-quater: "il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies";

- 2-sexies: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete";

Visto il DPCM 24 ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese" (di seguito DPCM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014;

Considerato che il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;

Visto l'art. 4 del DPCM che prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID che a tal fine è chiamata svolgere le seguenti attività:

a) gestire l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;

b) curare l'aggiornamento del Registro SPID e vigilare sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;

c) stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;

Visto l'art. 13 comma 1 del DPCM che stabilisce che "i fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4";



Visto l'art. 14 del DPCM che stabilisce che:

- comma 1: "nel rispetto dell'art. 64 comma 2 del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID";

- comma 2 "le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale";

- comma 5: "le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati";


Visto l'art. 1 lettera i) del DPCM che definisce come fornitore di servizi: "il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito" e che stabilisce, inoltre, che "i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita";

Visti i Regolamenti previsti dall'art. 4 commi 2 e 3 del DPCM che sono stati emanati con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, tra i quali rientrano:

- a) le Regole Tecniche e delle modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- b) le modalità di accreditamento dei soggetti SPID;
- c) le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;

Visto il Programma Strategico Digitale della Regione Liguria 2016 – 2018 previsto dall'Articolo 9 della citata legge regionale della Liguria 18 dicembre 2006 n. 42 e s.m.i., approvato, su proposta della Giunta, con D.C.R. N. 9 del 29/03/2016 dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, che individua gli obiettivi strategici a valenza pluriennale per lo sviluppo digitale della regione e tra questi ricomprende quelli riferiti alle piattaforme abilitanti per l'utilizzo sicuro e profilato dei servizi di accesso, riconoscimento – identificazione anche coordinate con iniziative nazionali (SPID) per strutturare l'identità digitale personale;

Vista la legge regionale 18/12/2006 n. 42 "Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria" e s.m.i., in particolare per quanto recentemente modificato ed integrato con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015" che identifica le modalità di azione della Regione Liguria nella propria digitalizzazione e negli Enti appartenenti al Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) a cui appartengono gli Enti del sistema regionale tra cui gli Enti Parco;



Considerato che Regione Liguria ha partecipato con altre Regioni italiane alla sperimentazione del Sistema pubblico di identità digitali (SPID) in forma cooperativa con AgID e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 8/2/2017 ha approvato una Convenzione con l'AGID per l'adesione a SPID, in cui è previsto che, al fine di assicurare economie di scala e supportare gli enti del territorio ligure, Regione Liguria svolga il ruolo di intermediario tecnologico nei confronti di AGID per l'utilizzo di SPID anche da parte di enti liguri, ai quali mette a disposizione servizi infrastrutturali di livello regionale connessi all'utilizzo di SPID nonché assistenza di primo livello all'utenza dei servizi a seguito di sottoscrizione di specifico Accordo di servizio;

Dato atto che la Regione Liguria con la citata DGR al fine di assicurare omogeneità organizzativa e tecnologica all'interno del SIIR di cui all'art. 3 della citata l.r. 42/2006 e s.m.i., ha ritenuto opportuno prevedere che tutti gli Enti appartenenti al SIIR identifichino la Regione Liguria come intermediario tecnologico con AgID per la loro adesione al sistema SPID e utilizzino i servizi infrastrutturali di livello regionale connessi all'utilizzo di SPID nonché l'assistenza di primo livello all'utenza dei servizi, a seguito di sottoscrizione di specifico Accordo di servizio con la Regione stessa;

Visto lo schema di "Accordo di servizio per l'utilizzo di una infrastruttura di accesso ai fini dell'adesione a SPID" trasmesso con nota prot.n. PG/2017/152591 del 12/4/2017 (prot. di arrivo n. 727 del 14/4/2017) da Regione Liguria – Settore Informatica, allegato al presente atto quale parte integrante ed essenziale, in cui è previsto che la Regione Liguria operi come intermediario tecnologico per l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitali (SPID) per enti e soggetti diversi del territorio ligure;

Preso atto che l'Accordo di servizio per l'utilizzo di una infrastruttura di accesso ai fini dell'adesione a SPID è completato da:

- un Manuale Tecnico dei servizi erogati dalla Regione Liguria per l'utilizzo da parte degli Enti aderenti del Sistema pubblico per le identità digitali (SPID) che definisce specifici livelli di integrazione adottati dall'Ente distinti tra "basso", "medio - basso", "medio" e "alto";
- un Piano finanziario dei costi per l'utilizzo da parte degli Enti liguri del Sistema pubblico per le identità digitali (SPID) in forma cooperativa con la Regione Liguria, i criteri di riparto degli stessi tra Enti aderenti sulle base dei servizi digitali in esercizio e dello specifico livello di integrazione adottato dall'Ente e le relative modalità di trasferimento;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione di detto Accordo l'Ente assume l'impegno di adempiere ad una serie di obblighi definiti all'art. 2 "Obblighi dell'Ente" per i propri servizi digitali;
- che ad oggi l'Ente Parco dell'Antola non ha in esercizio servizi telematici erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete che necessitino dell'utilizzo dell'infrastruttura SPID e che pertanto non sono previsti costi relativi alla presente adesione;

Acquisiti:

- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il parere favorevole del Direttore, espresso ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della L.R. n. 12/1995, nonché dell'articolo 24, comma 3, lettera c), dello Statuto dell'Ente;



Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di approvare lo schema di Accordo di servizio per l'utilizzo dell'infrastruttura regionale di accesso ai fini dell'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di nominare quale proprio "referente SPID" il Direttore dell'Ente (pec: parcoantola@pec.it);
- 3) di dare mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione digitale;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente all'Accordo sottoscritto digitalmente alla Regione Liguria – Settore Informatica;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2009.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE n. 18 del 24/7/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(SEGALE Daniela)

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)

PARERE DEL DIRETTORE ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 12/95 e dell'art. 49 del D.LGS. n. 267/2000

- VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 VISTO: SI ESPRIME PARERE CONTRARIO
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

Data 24/7/2017

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n. 267/2000

- VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 VISTO: SI ESPRIME PARERE CONTRARIO
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

Data 24/7/2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Claudio PAGANO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo dell'Ente il giorno 1 AGO. 2017 e vi rimarrà per gg. 15 giorni consecutivi.

Li 1 AGO. 2017

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Li _____

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)

SERVIZIO REGIONALE DI CONTROLLO (art. 30 L.R. n. 12/95 - art. 2 L.R. n. 16/2009)

INVIATA ALLA REGIONE LIGURIA

SI

NO

In data: _____

Prot. n.: _____

Ricevuta il: _____

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

In data _____

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio FEDERICI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ENTE n. 18 del 24/7/2017